

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**in nome del popolo italiano**  
**CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**sezione terza civile**

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dr.ssa Rita Rigoni      Presidente  
Dr. Enrico Stefani      Consigliere  
Dr. Massimo Coltro      Cons. rel  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. XXX/2021 r.g. promossa da  
**SOCIETA' in liquidazione**

**BANCA**

contro

- appellante -

- appellata -

\*\*\*

Oggetto: appello contro sentenza del Tribunale di Venezia

\*\*\*

Conclusioni per l'appellante

In ragione di quanto sopra, il sottoscritto difensore, nel richiamare le difese, eccezioni e contestazioni espresse nell'atto introduttivo del presente giudizio nonché quelle svolte nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui integralmente trascritte, insiste nella riforma della sentenza n. XXXX/2020, pubbl. il 16/12/2020, emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Civile, dott. Calasso, nella causa civile inter partes iscritta al N.R.G. XXXX/2018, e, per l'effetto, in accoglimento delle domande azionate in primo grado, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, accertato il diritto della **SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE** alla ripetizione della somma di € 168.587,72, alla condanna della **BANCA** al pagamento di detta somma, con ogni conseguente statuizione in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale, poiché infondata in fatto e diritto, nonché alla liquidazione delle le spese di CTU; il tutto con vittoria delle spese di lite e accessori di legge del doppio grado di giudizio.

Conclusioni per l'appellata

Preliminarmente, nel rito: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto dell'art. 342, secondo comma c.p.c.;

In stretto subordine, in via, ancora, preliminare, nel merito: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto.

In ulteriore subordine, nel merito: respingersi l'interposto appello in quanto infondato in fatto e diritto.

In via istruttoria: Per l'eventualità che codesta Corte ritenga doversi far luogo ad attività istruttoria, si insta per l'ammissione delle istanze istruttorie, già ritualmente formulate, non ammesse dal primo Giudice, e per la cui ammissione si è insistito sia in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado, sia con l'atto introduttivo del presente giudizio, e pertanto i capitoli di prova per testi di seguito elencati, la cui ammissione è stata a suo tempo richiesta al fine di provare l'effettiva esecuzione, da parte della banca, delle prestazioni cui è sinallagmaticamente collegato l'addebito delle commissioni di gestione. 1) Vero è che **BANCA** valuta preventivamente tutti i debitori offerti in gestione, adibendo all'uopo uno staff composto, all'epoca dei fatti per cui è causa, dal 2010 al 2018, da circa 15 operatori; vero è che l'istruttoria pratica debitore consiste nella verifica del contenuto dei contratti tra fornitore e debitore ceduto, all'accertamento circa l'eventuale esistenza di clausole arbitrali per la risoluzione delle controversie o di incredibilità del credito, nonché nell'accertamento circa la disponibilità del debitore ceduto a riconoscere il debito; vero è che l'attività di cui al presente capitolo è stata svolta con riferimento ai debitori ceduti da **SOCIETA'**. 2) Vero è che l'attività di gestione dei debitori ceduti comprende verifiche sull'esistenza e sull'esigibilità del credito, sui firmatari di eventuali riconoscimenti, spedizione di solleciti ed altri contatti epistolari con i debitori; vero è che l'attività di cui al presente capitolo è stata

svolta con riferimento ai debitori ceduti da **SOCIETA'**. 3) Vero è che all'attività di gestione dei debitori ceduti è adibito uno staff composto, all'epoca dei fatti per cui è causa, dal 2010 al 2018, da circa 12 operatori; vero è che l'attività di cui al presente capitolo è stata svolta con riferimento ai debitori ceduti da **SOCIETA'**. 4) Dica il teste se siano state addebitate a **SOCIETA'** spese per l'attività di recupero, stragiudiziale e giudiziale, svolta relativamente a debitori ceduti dalla stessa. 5) Dica il teste se le attività di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) siano state svolte con riferimento alla parte anticipata dei crediti ceduti, oppure con riferimento all'intero credito. Si indicano a testi i seguenti: Sui capitoli 1) e 3): **OMISSIS**, presso **BANCA**, Sede di Mestre. Sui capitoli 2) e 5): **OMISSIS**, presso **BANCA**, Sede di Mestre; **OMISSIS**, presso **BANCA**, Filiale di Roma. Sul capitolo 4): **OMISSIS**, **OMISSIS**, entrambe presso **BANCA**, Sede di Mestre. Con vittoria di spese e compenso professionale.

#### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

i.- Con atto di citazione notificato il 11 febbraio 2021 **SOCIETA'** in liquidazione evocava in giudizio la **BANCA** avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. XXXX/2020 del Tribunale lagunare (pubblicata il 16 dicembre 2020 e notificata il 13 gennaio 2021) che adito per far accertare la nullità dei contratti di factoring e di conto corrente per indeterminatezza del tasso a debito, per l'applicazione di tassi ultra legali e di commissioni illegittime con le conseguenti restituzioni oltre al risarcimento del danno e che parimenti adito per far accertare, in relazione al contratto con **OMISSIS s.p.a.**, la malafede di **BANCA** ed ulteriori carenze per l'incasso dopo tempo delle fatture con danno diretto, nel contraddittorio con **BANCA** che aveva domandato in via riconvenzionale la condanna al pagamento delle somme in relazione ai contratti di conto corrente e di factoring, previa c.t.u., aveva rideterminato i rapporti condannandola al pagamento di €.118.400,25 oltre ad accessorie spese. Impugnava la sentenza lamentando la violazione degli artt. 112, 115 e 116 Cod. proc. Civ. in relazione alla L. 108/96 ed all'art. 644 Cod. Pen., alla luce delle istruzioni della Banca d'Italia rilevando che era emersa la prova della pattuizione di interessi e commissioni superiori ai limiti stabiliti per l'usura in relazione al factoring. Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza con l'accoglimento delle domande svolte.

Si costituiva **BANCA** contestando l'appello del quale chiedeva il rigetto anche per genericità ed inammissibilità.

Disattesa la sospensiva, precisate le conclusioni all'udienza del 28 marzo 2022, la causa veniva riservata per la decisione con modalità telematiche. Le parti dimettevano gli scritti conclusivi.

ii. Osserva la Corte.

iii. L'appello è infondato e va rigettato. La sentenza del Tribunale di Venezia va confermata previa integrazione della motivazione per quanto di seguito. L'appellante va condannata alle spese di causa secondo i valori medi del D.M. 55/2014, stante la soccombenza.

Deve poi darsi atto, stante il rigetto dell'impugnativa, che sussistono i presupposti processuali affinché **SOCIETA'** sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

iv. Il Tribunale adito per far accertare, per quanto ancora interessa, l'applicazione di interessi usurari e condizioni illegittime riferite ai contratti di conto corrente e di factoring dopo l'espletamento della c.t.u. rideterminò il credito della Banca per il contratto di conto corrente accogliendo la riconvenzionale dell'Istituto e rigettò la domanda per la rideterminazione delle somme relative al contratto di factoring rilevando che le commissioni costituivano remunerazione dei servizi accessori del factoring escluse dalla verifica del tasso applicato.

L'appellante ha sostenuto che avrebbero dovuto essere invece considerate le risultanze della c.t.u. - nonché le istruzioni della Banca d'Italia - sicché per il superamento del tasso antiusura per il factoring avrebbero dovuto essere considerate le spese e le commissioni ulteriori tanto che sarebbe residuo a proprio favore un credito di e. 168.587,72.

v.- Il motivo è infondato.

Il factoring (Cass. ordinanza n. 16850 del 7 luglio 2017) è un contratto complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un'impresa specializzata (il factor") si obbliga ad acquistare (-pro solido" o "pro so/vendo"), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare. Il "factor" paga all'imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione

che costituisce il corrispettivo dell'attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al "factor", oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate. Il nucleo fondamentale di tale accordo complesso è costituito dalla commissione decurtata dal factor quale corrispettivo dell'attività da esso prestata anche se talvolta al cedente, il factor concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso al factor spetteranno, oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate (Cass. 18 gennaio 2001, n. 684; Cass. 24 giugno 2003, n. 10004; Cass. 27 agosto 2004, n. 17116; Cass. 8 febbraio 2007, n. 2746).

In termini conformi (Cass. n. 684 del 18 gennaio 2001) si è ribadito che a fronte dell'obbligazione del "factor" ad acquistare la totalità dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare, a causa della vendita dei beni da lui prodotti o commercializzati, sta la facoltà dell'imprenditore cedente di ottenere delle anticipazioni dal "factor" che si obbliga a fornire alla controparte altri servizi con una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione.

La disciplina negoziale è quella di un rapporto sinallagmatico consimile alla cessione del credito dietro remunerazione ma distinta dal prestito del danaro dietro remunerazione operazione finanziaria e che costituisce l'oggetto della disciplina sull'usura (art. 644 c.p.). In quest'ultimo caso il mutuante viene remunerato con gli interessi (e le commissioni) proprio per aver prestato il danaro al mutuante.

Possono tuttavia accedere al factoring — ed è questo il caso in esame - delle anticipazioni da parte del factor al creditore cedente ed in tal caso si pone certamente la questione della usurarietà degli interessi (Cass. civ. sez. IIIA 21 ottobre 2010 n. 21598) riferibili a quanto ricevuto dal creditore cedente a titolo di corrispettivo dell'anticipazione (nel caso deciso in tale pronuncia le somme versate dal factor al cedente risultavano imputate ad anticipazione ed era stata prevista la conversione in corrispettivo dopo la scadenza di un termine prestabilito).

vi.- L'appellante, col primo motivo, ha dedotto l'usurarietà del tasso applicato da **BANCA** perché superiore al TEG sommando il tasso con le commissioni.

Dalla c.t.u. espletata è emerso in fatto che nel periodo di riferimento (16 febbraio 2016 - 31 dicembre 2018) la **BANCA** aveva applicato le condizioni stabilite contrattualmente, comprese quelle derivanti dall'esercizio dello ius variandi, nei modi e nei termini normativamente previsti ed il tasso in concreto applicato dalla banca era stato conforme alle previsioni della L. 108/96 e dell'art. 644 c.p. -- escludendosi le somme addebitate a titolo di commissioni di factoring, plus factoring, handling e plafond pro-solvendo — e non aveva mai superato il tasso soglia in tutto l'arco temporale fatto di esame. Solo includendo (come da istruzioni della Banca d'Italia e come pretende l'appellante) le commissioni plafond debitore, factoring, plus factoring e spese handling si sarebbe avuto il superamento del tasso soglia dall'apertura del rapporto (ad eccezione del primo trimestre) sino al 30/09/2014 e nel II trimestre 2017. E, tuttavia, come sinteticamente espresso in sentenza, poiché le commissioni di factoring, plus factoring, handling e plafond pro solvendo altro non erano e altro non sono che il corrispettivo o parte del corrispettivo dovuto in termini sinallagmatici al factor per la cessione del credito ed essendo evidente che l'oggetto principale del factoring non è il prestito del danaro ma lo sconto con la remunerazione per la cessione del credito (oltre ai servizi connessi) non può ammettersi la tesi dell'appellante che ha sostenuto il superamento del tasso soglia antiusura non solo per una operazione negoziale che non aveva ad oggetto il prestito del danaro ma anche ad una operazione negoziale collaterale funzionale alla cessione.

vii.- Segnatamente si osserva.

Il 16 febbraio del 2010 venne stipulato un contratto di factoring con oggetto la cessione dei crediti della appellante alla Banca, dietro corrispettivo, regolato dalle seguenti condizioni economiche:

- commissione gestione factoring (applicata sul valore nominale del credito ceduto) 0,25% per mese o frazione di durata del credito, con addebito mensile;
- commissione gestione plusfactoring (applicata sul valore nominale del credito ceduto) 0,25% per mese o frazione di durata del credito, con addebito mensile decorsi 7 giorni dalla data scadenza
- spese handling € 4 per fattura
- E 12 per distinta
- spese notifica cessione 6
- commissione plafond pro solvendo (applicata periodicamente sull'importo del plafond pro solvendo vigente) pari a 0,10% mensile, con liquidazione ed addebito periodico fine mese.

In forza di tale contratto (il cui corrispettivo era dovuto al momento dell'effettivo incasso) le parti avevano convenuto che a fronte della cessione dei crediti dalla **SOCIETA'** a **BANCA** e indicati dalle fatture di vendita, la Banca avrebbe dovuto accreditare nel conto corrente ordinario una somma pari all'80% (ovvero al 90%) dei crediti ceduti, annotando contemporaneamente un addebito dello stesso importo nel conto di appoggio denominato "e/anticipo fact". Nel momento del pagamento della fattura ceduta da parte del cliente, la banca avrebbe poi provveduto a registrare l'accredito nel conto di appoggio e a "girocontare" da quest'ultimo a quello ordinario la residua somma del credito ceduto (ossia il residuo 20% o 10%) (così la c.t.u.).

A fianco del contratto di factoring le parti avevano stipulato (in pari data) il contratto di conto corrente n. xxxx regolato da ulteriori condizioni economiche per tassi, commissioni, spese ed altro.

La puntuale e chiara c.t.u. ha comprovato, quanto al contratto di factoring, che "b. il tasso in concreto applicato dalla banca avuto riguardo alle statuizioni della L. 108/96 e dell'art. 644 c.p., e dunque considerando il coacervo di interessi, commissioni e spese applicati in ragione del contratto di factoring, ha superato il tasso soglia pubblicato da Banca d'Italia dall'apertura del rapporto al 30/06/2015, per effetto delle pattuizioni stabilite tra le parti stesse; b. I. l'ammontare di interessi e commissioni non dovuti a seguito del superamento del tasso soglia ammontano a complessivi € 184.239,07; c. il tasso in concreto applicato dalla banca avuto riguardo alle statuizioni della L. 108/96 e dell'art. 644 c.p., escludendo le somme addebitate a titolo di commissioni di factoring, plus-factoring, handling e plafond pro-solvendo, non ha mai superato il tasso soglia in tutto l'arco temporale fatto oggetto di esame; d. il tasso in concreto applicato dalla banca calcolato secondo la formula contenuta nelle istruzioni di Banca d'Italia includendo le commissioni plafond debitore, factoring, plus factoring e spese handling ha superato il tasso soglia dall'apertura del rapporto (ad eccezione del primo trimestre) sino al 30/09/2014 e nel II trimestre 2017 per effetto delle pattuizioni stabilite tra le parti stesse; d.1. l'ammontare di interessi e commissioni non dovuti a seguito del superamento del tasso soglia ammontano a complessivi € 168.587,72; e. il tasso in concreto applicato dalla banca calcolato secondo la formula contenuta nelle istruzioni di Banca d'Italia escludendo le somme addebitate a titolo di commissioni di factoring, plus factoring, handling e plafond pro-solvendo non ha superato il tasso soglia in tutto il periodo fatto oggetto di esame".

Ma le commissioni di factoring, plus factoring, handling e plafond pro-solvendo non possono essere computate ai fini del superamento del tasso soglia (TEG) per più ragioni e diversamente da quanto argomentato dall'appellante.

Nel contratto di factoring era stato così convenuto (art. 1) quanto alle prestazioni della Banca factor:

- a) il sollecito del pagamento e l'incasso dei crediti vantati dal fornitore nei confronti dei suoi debitori, nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi sino al loro incasso;
- b) l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempienze dei debitori;
- c) il factor potrà effettuare inoltre, a richiesta del fornitore altre prestazioni quali, ad esempio, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri ed il recupero anche giudiziale dei crediti;
- d) l'eventuale pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti.

Per l'effettuazione delle prestazioni di cui ai punti a), b) e c) e per gli oneri e rischi relativi, il fornitore dovrà corrispondere al factor i compensi relativi ai servizi di factoring specificati nel "documento di sintesi" che costituisce il frontespizio del presente contratto.

L'esecuzione delle prestazioni di cui al punto d) comporterà l'addebito degli interessi e delle altre spese così come previsto in separata convenzione".

Richiamando i principi generali di cui sopra e posto che viene in esame un contratto commutativo, quale disciplina prevalentemente voluta dalle parti, con a latere un rapporto di finanziamento (anticipi su fatture cedute) si evidenzia che solo per quest'ultimo può porsi questioni di applicazione di interessi usurari e solo di questo; circostanza esclusa in concreto dalla c.t.u.. Giammai, per il superamento del tasso soglia, avrebbero potuto e possono ora essere considerate le commissioni in discussione e che afferiscono, nella sostanza e per le pattuizioni, alla remunerazione del factor per il servizio complessivo della cessione e non al servizio di finanziamento.

In particolare, ritiene la Corte, le diverse clausole afferenti oneri che il cedente il credito avrebbe dovuto corrispondere per i servizi di factoring (commissioni di factoring, plus -factoring, handling e plafond

pro-solvendo) non sono commissioni accedenti il finanziamento ma costituiscono parte della remunerazione dovuta al factor per il servizio di cessione del credito pro solvendo a favore della cedente costituendo in parte il corrispettivo della cessione (non avente natura finanziaria).

Dal contratto si evince quanto di seguito, in merito alla funzione descrittiva e quantitativa delle commissioni in questione:

- la commissione di gestione factoring è applicata sul valore nominale del credito ceduto; 0,25% per mese o frazione di durata del credito, con addebito mensile;
- la commissione di gestione plusfactoring è applicata sul valore nominale del credito ceduto; 0,25% per mese o frazione di durata del credito, con addebito mensile decorsi 7 giorni dalla data scadenza;
- le spese handling sono pari ad € 4 per fattura e a 12 per distinta;
- la commissione plafond pro solvendo (applicata periodicamente sull'importo del plafond pro solvendo vigente) è pari a 0,10% mensile, con liquidazione ed addebito periodico fine mese.

Le clausole, col contenuto precettivo, indicano oneri che il cedente è tenuto a corrispondere al factor non tanto con riferimento causale all'anticipazione del danaro ovvero al finanziamento, ma riguardano la remunerazione del servizio generale che il factor svolge a favore del cedente.

Le commissioni di gestione factoring e plusfactoring costituiscono remunerazione per l'attività di cessione e per il miglior espletamento della stessa accedendo nominalmente alla cessione.

Le commissioni di handling riguardano la rifusione dei costi inerenti l'invio delle fatture e non attengono al finanziamento.

La commissione plafond pro solvendo costituisce una remunerazione richiesta dalla Banca per l'operazione complessa di anticipazione e controllo riferita causalmente alla cessione del credito.

Il tutto risulta certamente voluto dalle parti (art. 1362 Cod. Civ.) e sebbene la disciplina dell'usura abbia natura inderogabile nondimeno la previsione di un corrispettivo pattuito a fronte degli oneri per la cessione del credito anche determinabile in relazione ad operazioni accessorie, non costituisce violazione di tale divieto.

Sebbene poi le istruzioni della Banca d'Italia diversamente opinino (come argomentato dall'appellante) si rileva che un conto sono le istruzioni in materia di misurazione del Teg (che secondo un certo indirizzo della giurisprudenza di merito avrebbero natura di norme tecniche autorizzate) ed un conto risulta la qualificazione giuridica di determinati obblighi negoziali che non possono essere tout court imposti e riferiti ad una fattispecie

negoziale diversa, come esattamente nel caso, da parte di una autorità di controllo.

Neppure può farsi questione di collegamento negoziale (Cass. ordinanza n. 16940 del 27 giugno 2018) posto che la riconduzione pattizia di tali clausole al factoring esclude il riferimento delle stesse al diverso contratto.

ix.- Le istanze istruttorie di parte appellata vanno disattese in quanto irrilevanti significandosi che l'appello era specifico (art. 342 Cod. proc. civ.) e che l'inammissibilità, tenuto conto delle necessarie precisazioni di cui sopra, infondata.

#### **p.q.m.**

La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da **SOCIETA'** in liquidazione contro **BANCA**, così provvede:

rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;

condanna l'appellante alle spese del grado a favore di **BANCA** e che si liquidano in E. 9.515 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;

dà atto, stante il rigetto dell'impugnativa, che sussistono i presupposti affinché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

Venezia li 27 giugno 2022

Il consigliere estensore  
Dr. Massimo Coltro

Il Presidente  
Rita Rigoni

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

EX PARTE